

Parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (11 luglio 2001)

Si riposta il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 11 luglio 2001, sulla delibera adottata dalla Commissione ex lege n. 270/97 nella seduta del 19 aprile 2000, con la seguente integrazione al punto 3 della delibera medesima:

- dopo le parole “sopravvenienze” archeologiche”, inserire le parole “e artistiche”.



Repertorio Atti n. 186 del 6 luglio 2000

*Presidente del Consiglio dei Ministri*SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME**CONFERENZA STATO - REGIONI**
Seduta del 6 luglio 2000

Oggetto: Delibera della Commissione istituita in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 270, per gli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio, concernente precisazioni in ordine alla rendicontazione delle somme utilizzate dai soggetti beneficiari al 31 dicembre 1999 e sul previsto definanziamento delle opere non ultimate entro i termini prescritti.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270, recante "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio", che:

- all'art. 1, comma 1, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Regioni interessate e acquisito il *parere di questa Conferenza*, l'approvazione di un Piano di interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti l'evento, in località fuori dal Lazio, nel quale, in ottemperanza a quanto disposto dal stesso art. 1, comma 4, lettere c) e d), sono fissati anche i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi relativi alle opere da realizzare e quelli entro i quali le stesse devono essere completate e rese pienamente funzionanti;
- all'art. 2, comma 11, demanda ad una apposita Commissione, istituita con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1997 e 17 marzo 1998, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della stessa legge, la predisposizione del ricordato Piano e la sua approvazione nei dieci giorni successivi;
- all'art. 4, comma 2, demanda alla ricordata Commissione, il definanziamento totale o parziale degli interventi da realizzare con il contributo pubblico, nei casi di mancato rispetto dei termini di cui al citato art. 1, comma 4, lettere c) e d) della stessa legge;

VISTO il proprio atto rep.n. 338 del 9 ottobre 1997, con il quale questa Conferenza ha designato il proprio rappresentante in seno alla ricordata Commissione;

VISTO il proprio atto rep.n. 981 del 22 giugno 2000 con il quale questa Conferenza ha provveduto alla sostituzione del proprio rappresentante in seno alla predetta Commissione;

VISTO il Piano di interventi predisposto in attuazione del citato art. 1 della legge n. 270 del 1997, adottato con decreto del 21 aprile 1998 dal Ministero dei Lavori Pubblici, con delega di

funzioni per il Giubileo del 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998;

VISTO il decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, che all'art. 2, comma *2bis*, stabilisce che le somme non utilizzate relative ad interventi non realizzati e revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalità e con le modalità individuate dallo stesso decreto;

VISTA la legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000", che all'art. 8 autorizza il Ministro dei lavori pubblici, con delega di funzioni per le aree urbane ed il Giubileo del 2000, ad assegnare con proprio decreto e sulla base di criteri definiti con questa Conferenza, le eventuali risorse non utilizzate di cui all'art. 3, comma 4, della ricordata legge, n. 270 del 1997, nonché di quelle di cui all'art. 2, comma *2bis* del citato decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, per le esigenze gestionali dei servizi di base e speciali nei Comuni interessati dagli eventi giubilari per l'anno 2000;

VISTO il proprio atto rep. n. 923 del 16 marzo 2000 con il quale è stato espresso il positivo avviso delle Regioni e delle Province autonome sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, concernente la individuazione dei criteri per l'assegnazione delle predette eventuali risorse non utilizzate di cui al richiamato art. 3, comma 4, della legge n. 270 del 1997, nonché di quelle di cui al menzionato art. 2, comma *2bis* del decreto - legge n. 551 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 651 del 1996;

PRESO ATTO della nota del Presidente del Consiglio dei Ministri Prot. DAGL/20LLPP/96 del 10 dicembre 1999, relativa alle problematiche concernenti la proroga dei termini di realizzazione delle opere fissati nel ricordato Piano degli interventi e il defianziamento delle stesse nei casi previsti;

VISTA la delibera assunta dalla richiamata Commissione di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 270 del 1997 nella seduta del 19 aprile 2000, nel testo trasmesso il 13 giugno 2000 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Roma capitale grandi eventi, nella quale: - vengono fissati, tra l'altro, i termini ultimi entro i quali i soggetti beneficiari delle risorse di cui alla stessa legge sono tenuti all'obbligo della rendicontazione; - si precisa, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, che saranno defianziati gli interventi per i quali detti soggetti non provvederanno nei prescritti termini al richiesto adempimento della rendicontazione;

VISTO l'art. 1, comma 1, della più volte richiamata legge 7 agosto 1997, n. 270, che dispone il parere di questa Conferenza sulle delibere della più volte ricordata Commissione di cui all'art. 2, comma 1, della stessa legge n. 270 del 1997;

CONSIDERATO che in corso di seduta i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nell'esprimere il loro positivo avviso sulla delibera in esame, hanno chiesto di integrare il punto 3 della stessa come segue:

- dopo le parole "sopravvenienze archeologiche", inserire le parole "e artistiche";

TENUTO CONTO che il rappresentante dell'Amministrazione centrale interessata ha aderito alla richiesta di integrare il testo della delibera in esame nei termini sopra riportati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 270, sulla delibera adottata nella seduta del 19 aprile 2000 dalla Commissione istituita con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1997 e 17 marzo 1998, in attuazione dell'art. 2 comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 270, per gli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio, nel testo trasmesso alla Segreteria di questa Conferenza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Roma capitale e grandi eventi, con nota prot. n. 3456 - RC del 13 giugno 2000, con la seguente integrazione, proposta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed accolta dal rappresentante dell'Amministrazione centrale interessata:

- al punto 3 della delibera: dopo le parole " - sopravvenienze archeologiche", inserire le parole "e artistiche".

IL SEGRETARIO
Guido Papari

IL PRESIDENTE
Agostino

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sede: Palazzo Chigi, Roma - Tel. 06/49991
Ufficio: Palazzo Chigi, Roma - Tel. 06/49991

PER CESSAZIONE ALL'ORIGINALE

Rome, 11-04-2000

Fogli n. 3

IL DIRETTORE

Di Ceccillo

Ordine del giorno della seduta della Commissione ex lege n. 270/97 del 21 luglio 1999

Si riporta l'ordine del giorno della seduta della Commissione ex lege n. 270/97, in data 21 luglio 1999, nella quale sono state assunte determinazioni in ordine alle istanze di assegnazione di un termine suppletivo per gli interventi non ultimati entro il 31.12.1999, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.12.1999.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI
IL COORDINATORE

Ordine del giorno della seduta del 21 luglio 2000

2. Determinazioni in ordine alle istanze di assegnazione di un termine suppletivo per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1999.

- Ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 270/1997 e n. 494/1999, la Commissione è tenuta a determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad assentire - in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento - il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, ma sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore.
- La Commissione, in data 19 aprile u.s., ha individuato, in via esemplificativa, le fattispecie sufficienti a comprovare la forza maggiore o il caso fortuito. Acquisito il parere favorevole, con modifiche, della Conferenza Stato-Regioni, (all. n. 5) il relativo decreto di approvazione è stato sottoposto alla firma del Ministro dei LL.PP., delegato per Roma Capitale e Giubileo. Si è in attesa della firma di tale provvedimento. (all. n. 6)
- L'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione dei lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento al 31 dicembre 99, unitamente ad una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati. A quella data, su 1108 interventi inclusi nel Piano, ne sono risultati ultimati 736 e non ultimati 202.

I restanti interventi hanno o scadenza successiva al 31 dicembre 1999, ovvero sono di titolarità di soggetti privati, i quali beneficiano unicamente di accelerazioni procedurali.

- Si sottopone all'esame della Commissione un primo elenco (**all. n. 7**) di interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1999 e, pertanto, da assoggettare alla procedura suddetta. Si rileva che nell'ultima colonna del tabulato sono, sinteticamente, riportate le motivazioni, addotte dai rispettivi titolari, sulle cause del ritardo maturato.

Lo stesso tabulato è una sintesi di un più esteso elaborato nel quale figurano ulteriori dati contabili che consentono di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse eventualmente liberate dai definanziamenti.

- La Commissione ha la facoltà di destinare le suddette risorse :
 - all'integrazione del finanziamento di interventi già ricompresi nel Piano;
 - al finanziamento di iniziative ed attività anche indirettamente connesse alla realizzazione di interventi giubilari (art.7, c.1, legge n. 494/1999);
 - alla costituzione di un fondo di parte corrente da destinare agli oneri di gestione dei servizi di base e speciali, sostenuti dalle amministrazioni interessate da eventi giubilari (cfr. D.M. di cui al punto 1 dell'o.d.g., nonché artt. 8 e 13 della legge n. 494/1999).
- Si rileva, infine, che per gli interventi non ultimati e definanziati, i rispettivi soggetti beneficiari (ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494) sono tenuti ad assumere le determinazioni utili a garantire la funzionalità anche parziale degli interventi medesimi.
- Sulla base delle intese che l'Ufficio ha perfezionato con la Cassa depositi e Prestiti, l'elenco degli interventi definanziati viene inoltrato a quell'Istituto che ha assicurato un'istruttoria speditiva delle richieste di mutuo che dovessero intervenire da parte dei titolari di tali interventi.

Si allega:

1. Appunto inviato alla P.C.M. nel novembre 1999, su talune problematiche concernenti la proroga dei termini di finanziamento (**all. n. 8**)
2. La nota in data 10 dicembre 1999, a firma del Presidente D'Alema sulla stessa materia (**all. n. 9**)

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.12.1999

Si allega, a seguire, copia della direttiva DAGL/20LL.PP./96 del 10.12.1999 - a firma del Presidente del Consiglio pro tempore Massimo D'Alema – in tema di proroga dei termini di ultimazione degli interventi e di definanziamento degli stessi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

DAGLI 20 LL. PP/96

Roma,

10 DIC. 1999

Dott. Enrico MICHELI
Ministro dei Lavori Pubblici
Delegato per Roma Capitale e
Giubileo 2000
00100 ROMA

OGGETTO: Piani per il Giubileo - Problematiche concernenti la proroga dei termini e il definanziamento - Legge n. 651/96 e legge n. 270/97.

La problematica esposta nella nota n. 11402/5074/424 del 1° dicembre 1999 si incentra sul contenuto giuridico dell'articolo 1, comma 3 lettera d), del d.l. 23 ottobre 1996, n. 551, convertito con modificazioni con legge 23 dicembre 1996, n. 651, e dell'articolo 1, comma 4 lettera d), della legge 7 agosto 1997, n. 270.

Entrambe tali disposizioni si inquadrano in norme finalizzate, rispettivamente nell'ambito o al di fuori della regione Lazio, a individuare: i soggetti beneficiari dei finanziamenti; le risorse finanziarie; i termini per il perfezionamento degli adempimenti amministrativi occorrenti; i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

La fissazione dei tempi di completamento e piena funzionalità delle opere, per la cui esecuzione è espressamente richiamata la legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, è stata demandata al piano degli interventi. Si è peraltro previsto, nella legge n. 270 del 1997, che i tempi (ivi definiti termini) non possono essere successivi al 31 ottobre 1999 (con ddl in itinere tale data viene fissata al 31 dicembre 1999).

In concreto, il piano degli interventi, sia ex d.l. n. 551 del 1996 sia ex legge n. 270 del 1997, ha fissato i tempi o termini di completamento e piena funzionalità delle opere al 31 dicembre 1999.

Tale soluzione sembrerebbe discendere dalla corretta valutazione della sussistenza di un termine "essenziale" per la piena fruibilità delle opere rispetto all'evento giubilare; nonché dalla già citata previsione contenuta nell'art. 1, comma 4 lett.d), della legge n. 270 del 1997, che appare direttamente connessa alla riserva, di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 561 del 1996, di ulteriori iniziative legislative, efficaci per l'intero territorio nazionale, dirette ad assicurare il pieno conseguimento della finalità di concorso dello Stato alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000.

Ciò posto, va inoltre valutato che entrambi i provvedimenti normativi fanno conseguire, alla scadenza dei tempi o termini fissati, il definanziamento totale o parziale degli interventi.

In tale contesto normativo, si ritiene che, in linea di principio, il tempo o termine fissati nel piano di intervento non possano essere prorogati in virtù di valutazioni discrezionali.

Il Legislatore ha, infatti, inteso demandare al piano la finanziabilità delle opere e i tempi della completa esecuzione di queste ultime. Al mancato rispetto dei tempi di realizzazione consegue, come si è detto, il definanziamento totale o parziale delle opere. Effetto, quest'ultimo, indipendente da valutazioni discrezionali dell'amministrazione e manifestazione della volontà legislativa di contribuire con fondi pubblici se e in quanto le opere siano completate e rese disponibili entro un dato tempo.

Il definanziamento sembra assumere quindi il carattere di rimedio essenzialmente organizzatorio per garantire una corretta allocazione delle risorse finanziarie e una loro distribuzione tra le diverse esigenze delle opere e delle attività connesse al Giubileo.


Deroghe al richiamato sistema non sono ammissibili, in linea generale, salva l'eventuale considerazione, alla quale fa cenno la nota cui si risponde, di eventi non riferibili al comportamento dell'esecutore dei lavori, come il caso fortuito e la forza maggiore, ai quali possono aggiungersi le sospensioni legittimamente disposte dall'amministrazione.

Tale conclusione non sembra inficiata dalla considerazione che per alcune opere il termine è stato, dalla Commissione ex lege 651, fissato nel corso dell'anno 2000. Tale determinazione è collegata ad una specifica e peculiare valutazione di funzionalità degli interventi per il Giubileo; valutazione che, da un lato, sottolinea la necessità di obiettive ragioni di differenziazione e, dall'altro, necessiterebbe di una specifica ed adeguata motivazione per essere modificata.

In conclusione, si esprime l'avviso che alla Commissione non sia dato un potere discrezionale di proroga dei termini, di legge o di piano, per il completamento dei lavori, con le sole eccezioni sopra indicate.

Naturalmente, resta regolata dalle norme comuni in materia la vicenda del rapporto tra il soggetto beneficiario del finanziamento e l'appaltatore delle opere finanziate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



Appunto dell'U.R.C.G.E. sulle problematiche concernenti la proroga dei termini ed il definanziamento

Quello che segue è l'appunto sottoposto dal Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi all'attenzione dei membri della Commissione nella succitata seduta del 21 luglio 1999. In tale appunto vengono ricostruiti il quadro di riferimento normativo e le problematiche connesse alla proroga dei termini di ultimazione ed al definanziamento degli interventi inseriti nel Piano ex lege n. 270/97.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

APPUNTO

Oggetto: L. n. 651/96 e L. n. 270/97. Piani per il Giubileo – Problematiche concernenti la proroga dei termini ed il definanziamento

Quadro di riferimento normativo

All'articolo 1 comma 3, sub lett. c) e d) della legge n.651/96, il legislatore prevede che il Piano indichi, per ciascun intervento, oltre al soggetto, all'oggetto della iniziativa, al relativo costo e quota di finanziamento assentito, anche i termini (lettera c) entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi ed i tempi (lettera d) entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali".

Ha poi sancito, con il comma 3 bis, che "in caso di mancata osservanza delle indicazioni di cui alle lettere c) e d) o qualora venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati, la Commissione delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi".

Con norma analoga, all'art. 1 comma 4, lett. c) e d) della legge n. 270/1997, il legislatore dispone che nel Piano vengano indicati, tra l'altro, per ciascun intervento: "i termini entro i quali devono esser perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti" (lettera c), ed "i termini, non successivi al 31 ottobre 1999 entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali" (lettera d).

Ha poi individuato, all'art. 4, comma 2, fattispecie analoghe a quelle indicate nella legge n.651, per il definanziamento totale o parziale degli interventi da realizzare con il contributo pubblico.

La portata delle anzidette disposizioni è dunque sostanzialmente equivalente a quella delle norme contenute nella L. 651/1996 per il Giubileo Lazio che, approvata circa un anno prima, aveva essa stessa preannunciato (art. 1, comma 11) "l'approvazione di successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale", circostanza che avvalorava la tesi della omogeneità della fonte normativa.

Non c'è dubbio, infatti, che la "ratio" ispiratrice delle due leggi sia unica, mirando entrambe, con procedure simili, a programmare e finanziare, con fondi statali, interventi finalizzati a creare le condizioni strutturali ed organizzative atte a favorire la permanenza e la mobilità dei pellegrini su tutto il territorio nazionale, in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000.

Senonché se la legge n. 651/96 rimette alle determinazioni della Commissione l'individuazione del termine di ultimazione delle opere incluse nel Piano, la successiva legge n. 270/97, nell'intento di garantire la messa a regime delle iniziative strutturali e non, da realizzare per il Giubileo, introduce l'indicazione di una data limite (31.X.99) per il completamento dei singoli interventi.

Sul piano fattuale, la Commissione ex lege 651, anche in assenza di un puntuale riferimento temporale, ha ritenuto sotteso al corpo normativo il termine del 31.12.99, tant'è che i provvedimenti adottati in sede attuativa hanno sempre preso a riferimento tale data; anche se, in taluni casi, ha sentito l'esigenza di indicare termini ultronei rispetto a quella data, così che all'interno del Piano già figurano oltre 30 interventi con termine ricadente nel corso o alla fine del 2000.